



SENT. N. 253/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere- relatore**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23924** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- **Brunori Guerrina** (c.f. BRNGRN48P49E388R), nata il 9/9/1948 a Jesi (AN), ivi residente in via Paradiso, n. 35, in qualità di legale rappresentante, amministratrice unica, socia e liquidatrice della cessata **Computer World S.r.l.** (P. IVA 02728000429), già con sede in Jesi (AN), via Guerri, n. 3;

- **Amendola Alessandro** (c.f. MNDLSN78B02E388M), nato il 2/2/1978 a Jesi (AN), ivi residente in via Paradiso, n. 35, in qualità di socio e amministratore di fatto della suddetta **Computer World S.r.l.**;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 15 ottobre 2025, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il relatore dott. Guido Petrigni e

il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri; non costituiti in giudizio i convenuti Brunori e Amendola.

FATTO

I. A seguito di notizia apparsa sulla stampa locale (Corriere Adriatico, articolo del 12/12/2022), la Procura regionale veniva a conoscenza dell'indebita percezione, da parte di una commerciante titolare di un negozio ubicato in Jesi (AN), di ingenti somme erogate dal Ministero della Cultura, a titolo di rimborso dei prezzi di beni venduti a numerosi acquirenti, sulla base della presentazione, da parte di costoro, del cd. "bonus cultura", avendo la medesima commerciante falsamente rappresentato, nelle fatture inviate al Ministero, di aver fornito agli aventi diritto all'agevolazione prodotti rientranti tra quelli specificamente consentiti dalla relativa legge istitutiva.

Sulla medesima vicenda la Compagnia della Guardia di Finanza di Jesi riferiva alla Procura regionale sugli esiti dell'attività d'indagine, coordinata a livello centrale dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi, riguardante fattispecie d'illecito utilizzo del beneficio previsto dall'art. 1, comma 979, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) nonché dall'art. 1, comma 626, della L. n. 232/2016 e successive integrazioni, consistente nell'assegnazione di "buoni cultura" di € 500,00 ciascuno in favore di coloro che avrebbero compiuto il 18° anno di età negli anni 2016, 2017, 2018.

In particolare, nel corso delle indagini la Guardia di Finanza aveva riscontrato che l'esercizio commerciale denominato "Computer World S.r.l.", con sede legale a Jesi (AN), in via Guerri, n. 3, di cui risultava

legale rappresentante Brunori Guerrina, aveva consentito l'utilizzo dei predetti bonus per l'acquisto di beni non contemplati dalla normativa di riferimento, facendo formalmente figurare nelle relative fatture, inviate al Ministero della Cultura per ottenere i previsti rimborsi, di aver venduto "musica registrata digitale" ai giovani titolari dei "buoni cultura", senza, peraltro, che nella contabilità aziendale vi fosse alcuna traccia di fatture di acquisto di prodotti di tal genere.

Tali circostanze avevano trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dai numerosi diciottenni sentiti dalla Guardia di Finanza, i quali avevano ammesso di aver realmente acquistato nel negozio gestito dalla "Computer World" non "musica registrata digitale" (prodotto contemplato dalla normativa istitutiva del "bonus cultura") bensì beni esclusi dalla fruizione di tale bonus, ossia telecamere, computer portatili, telefoni cellulari, tablet ecc.

A seguito di ulteriori approfondimenti svolti nell'ambito del procedimento penale avviato in relazione alle medesime vicende, emergeva anche il ruolo attivo svolto da Amendola Alessandro, addetto alle vendite e socio della "Computer World S.r.l." nonché figlio di Brunori Guerrina, che figurava quale legale rappresentante e amministratrice unica della medesima ditta.

Per quanto concerne il procedimento penale, la Procura contabile ha riferito che, su istanza del P.M., il G.U.P. presso il Tribunale di Ancona aveva rinviato a giudizio la Brunori e l'Amendola per il reato di cui agli artt. 110 e 316-ter del c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) perché:

(Capo A) “Brunori Guerrina, in qualità di amministratrice unica della Computer World s.r.l., e Amendola Alessandro, in qualità di gestore della medesima società, comunicando falsamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali di aver acquistato e venduto musica digitale (bene rientrante nell’ambito del c.d. bonus cultura, istituito dall’art. 1, comma 979, della L. 208/2015 e successive modificazioni e integrazioni) ed emettendo le relative fatture negli anni 2017, 2018 e 2019, conseguivano indebitamente il rimborso dei numerosi buoni validati, per un ammontare complessivo di € 939.147,57”.

A sua volta, la “Computer World s.r.l.” (v. capo B del decreto del G.U.P.) veniva chiamata a rispondere dell’illecito di cui all’art. 24, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 231/2001, perché nel suo interesse e a suo vantaggio, consistente nell’ottenere rimborsi non dovuti, era stato commesso il reato di cui al precedente capo A, da parte di Brunori Guerrina, avente la qualifica di amministratrice unica e di legale rappresentante, e di Amendola Alessandro, amministratore di fatto.

Con sentenza n. 225/2021, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Ancona, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., in data 27/5/2021, divenuta irrevocabile il 16/9/2021, alla Brunori veniva applicata la pena di mesi otto di reclusione.

Con sentenza n. 224/2021, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Ancona all’esito di giudizio con rito abbreviato, confermata dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 1452/2023 (divenuta irrevocabile il 5/3/2024, per effetto della dichiarazione d’inammissibilità del ricorso in Cassazione), l’Amendola veniva

condannato alla pena di anni uno di reclusione.

Per quanto riguarda la “Computer World s.r.l.”, con sentenza n. 369/2024, pubblicata l’8/5/2024 e divenuta irrevocabile il 16/7/2024, il Tribunale di Ancona statuiva che, *“pur dovendosi ritenere la condotta contestata senz’altro provata all’esito dell’istruttoria e sulla base della documentazione acquisita, debba, tuttavia, emettersi nei confronti della società sentenza di non doversi procedere, ai sensi dell’art. 531 del c.p.p., per essere stata essa dichiarata fallita e cancellata dal registro delle imprese.*

Invero, la società Computer World è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 7 del 22/3- 4/4/2022; la procedura concorsuale è poi stata dichiarata chiusa in data 19/9/2023 per insufficienza dell’attivo, con ordine al curatore di chiedere la cancellazione della medesima società dal registro delle imprese”.

II. La Procura ha illustrato il quadro normativo di riferimento, precisando che le disposizioni regolamentari disciplinanti le modalità di assegnazione e l’utilizzo della carta elettronica denominata “bonus cultura” (v. il D.P.C.M. n. 187/2016 del 15/9/2016 e ss.mm., seguito dal D.M. n. 177/2019), in coerenza con le finalità caratterizzanti il beneficio in questione, ne limitavano la facoltà d’impiego soltanto per l’acquisto di talune specifiche categorie di beni e servizi, quali: a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; b) libri; c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; d) musica registrata digitale; e) corsi di musica, f) corsi di teatro; g) corsi di lingua straniera; h) prodotti dell’editoria audiovisiva.

I fornitori di tali beni e servizi, una volta abilitati ad accettare il “bonus cultura”, si obbligavano espressamente a rispettare le modalità fissate dal D.P.C.M. n. 187/2016 e, conseguentemente, ad offrire ai neo-diciottenni esclusivamente i prodotti ed i servizi elencati nell’art. 5.

Ne consegue che la percezione di rimborsi, sulla base della rappresentazione di circostanze non corrispondenti al vero e/o mediante la resa di false dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla suddetta normativa, così come la violazione di altre norme specifiche in materia, non consentendo di realizzare le finalità sottese all’erogazione dei benefici in questione ed, anzi, determinandone un illecito sviamento, configurano ipotesi di danno erariale, rientranti a pieno titolo nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti.

III. La Procura ha sottolineato che la sentenza n. 224/2021 (confermata nei successivi gradi di giudizio), con cui l’Amendola è stato penalmente condannato all’esito di giudizio abbreviato, riveste efficacia di giudicato nel presente giudizio di responsabilità amministrativa, per quanto concerne l’accertamento della sussistenza dei fatti materiali oggetto di contestazione, della loro illiceità penale e l’affermazione che l’Amendola li abbia commessi.

Per quanto riguarda la Brunori, la Procura ha osservato che la sentenza n. 225/2021, divenuta irrevocabile il 16/9/2021, emessa nei confronti della medesima dal G.U.P. presso il Tribunale di Ancona, a seguito di “patteggiamento” ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., pur non

esplicando efficacia di giudicato nel presente giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, è, comunque, equiparata ad una pronunzia di condanna (in tali sensi, v., ex multis, Corte dei conti, I Sez. d'Appello, sent. n. 231/2020; Corte dei conti, III Sez. d'Appello, sent. n. 158/2020).

In tale contesto, in base alla consolidata giurisprudenza, il materiale probatorio acquisito nell'ambito del procedimento penale a carico della Brunori (nonché dell'Amendola) può essere autonomamente esaminato e valutato da questa Corte.

IV. Ciò premesso, la Procura ha evidenziato che gli accertamenti istruttori eseguiti dimostrano la palese antiggiuridicità delle condotte tenute dalla Brunori e dall'Amendola, gestori della "Computer World s.r.l."

Infatti, nonostante quanto formalmente dichiarato dalla società nelle fatture inviate all'Amministrazione per ottenere i rimborsi, i beni venduti ai diciottenni aventi diritto al "bonus cultura" non consistevano affatto in "musica registrata digitale" bensì in prodotti non ricompresi nell'elenco prestabilito.

Pertanto, la "Computer World" non avrebbe potuto vendere prodotti di "musica registrata digitale", non avendone la materiale disponibilità; infatti, dalle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza è emersa la totale assenza di fatture di acquisto di tale merce da parte della ditta in questione.

Pertanto, secondo la Procura, risulta evidente che la "Computer World s.r.l.", tramite le persone fisiche che per essa hanno agito (ossia

gli odierni convenuti Brunori ed Amendola), ha fraudolentemente approfittato della posizione di intermediaria e compartecipe dell'attuazione di un programma d'interesse pubblico, varato dal Ministero della Cultura, vanificandone gli obiettivi stabiliti e distraendo le relative risorse finanziarie, al fine di conseguire illeciti profitti con correlativi danni per l'Erario.

Ciò trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dai giovani acquirenti, da cui emerge l'esistenza di un vero e proprio disegno fraudolento attuato dalla Brunori e dall'Amendola, i quali:

hanno consentito ai fruitori del "bonus cultura" di utilizzarlo per l'acquisto generalizzato di prodotti presenti nell'esercizio commerciale da essi gestito, tra cui apparecchi informatici e tecnologici (computer, telefoni cellulari, tablet, telecamere ecc.), che, invece, non erano contemplati dalla normativa in materia;

hanno rendicontato, ai fini dei rimborsi in loro favore da parte del Ministero, l'accettazione di numerosissimi bonus, che erano stati utilizzati, in realtà, per l'acquisto di prodotti non consentiti dalla normativa in materia, dichiarando falsamente di aver venduto "musica registrata digitale";

hanno così percepito indebitamente ingenti rimborsi erogati dall'Amministrazione, conseguendo illeciti profitti.

Inoltre, mediante le false dichiarazioni e fatturazioni, essi hanno dolosamente occultato il danno, che è stato scoperto soltanto a seguito di lunghe e complesse indagini effettuate dalla Guardia di Finanza.

V. Secondo la Procura, i comportamenti tenuti dalla Brunori e

dall'Amendola sono stati connotati da dolo intenzionale, in considerazione:

della chiarezza del quadro normativo e regolamentare di riferimento, che non lasciava spazio a dubbi od a perplessità interpretative in ordine alla circostanza che il "bonus cultura", in coerenza con le specifiche finalità sottese al beneficio introdotto dal legislatore, potesse essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di determinati beni e servizi;

delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da vari giovani fruitori del "buono spesa", che avevano riferito della piena disponibilità manifestata dai gestori dell'esercizio commerciale in questione, e, in maniera particolare, dall'Amendola, a consentire l'utilizzo del bonus per l'acquisto di prodotti non previsti dalla normativa in materia;

della circostanza che la ditta avesse indicato nella piattaforma informatica, predisposta dall'Amministrazione, un'unica tipologia di prodotti venduti (ossia "musica registrata digitale"), nonostante che i beni forniti ai neo-diciottenni fossero diversi da quelli consentiti dalla normativa istitutiva del "bonus cultura";

dell'inesistenza nella contabilità aziendale degli anni 2017, 2018 e 2019 di fatture attestanti l'acquisto, da parte della "Computer World s.r.l.", di "musica registrata digitale" dai propri fornitori.

VI. Il P.M. ha conclusivamente sostenuto che le illecite condotte tenute, per lungo tempo, dalla Brunori e dall'Amendola hanno cagionato allo Stato un **danno patrimoniale** diretto ed attuale,

	quantificabile in complessivi € 939.147,57, come risultante dalla	
	documentazione trasmessa dalla CONSAP (concessionaria incaricata	
	dal Ministero della Cultura per gli adempimenti inerenti alla gestione	
	del “bonus cultura”), somma corrispondente ai rimborsi erogati alla	
	“Computer World s.r.l.”, a fronte delle fatture da essa emesse per la	
	vendita ai fruitori del “bonus” di beni, formalmente indicati come	
	“musica registrata”, che, in realtà, non rientravano tra quelli previsti	
	dalla normativa in materia, come da prospetto riepilogativo così	
	articolato.	
	Progressivo- Data della disposizione di pagamento- Causale del	
	pagamento (identificativo della fattura)- Importo accreditato alla	
	“Computer World s.r.l.” (in euro):	
	1. 18/07/2018 ID.FPA 477549. FT.150035	€ 837,00;
	2. 22/01/2018 ID.FPA 311320. FT.150048	€ 18.764,58;
	3. 17/12/2018 ID.FPA 660312. FT.150141	€ 4.549,71;
	4. 06/12/2018 ID.FPA 651852. FT.1500136	€ 3.793,66;
	5. 06/12/2018 ID.FPA 645776. FT.150138	€ 3.217,73;
	6. 30/11/2018 ID.FPA 631888. FT.150133	€ 3.303,04;
	7. 16/11/2018 ID.FPA 627075. FT.150132	€ 1.573,35;
	8. 16/11/2018 ID.FPA 625572. FT.150130	€ 905,91;
	9. 16/11/2018 ID.FPA 619558. FT.150129	€ 2.026,21;
	10. 16/11/2018 ID.FPA 615628. FT.150125	€ 1.039,79;
	11. 16/11/2018 ID.FPA 615903. FT.1500124	€ 1.765,47;
	12. 16/11/2018 ID.FPA 615827. FT.1500116	€ 1.420,16;
	13. 31/10/2018 ID.FPA 608504. FT.150121	€ 1.881,90;
	10	

	14. 31/10/2018 ID.FPA 598702. FT.150117	€ 2.209,41;
	15. 31/10/2018 ID.FPA 604010. FT.150120	€ 2.525,53;
	16. 31/10/2018 ID.FPA 608506. FT.15012 3	€ 1.116,75;
	17. 31/10/2018 ID.FPA 604009. FT.150119	€ 1.863,60;
	18. 23/10/2018 ID.FPA 593527. FT.150114	€ 986,09;
	19. 23/10/2018 ID.FPA 586699. FT.150113	€ 3.021,20;
	20. 23/10/2018 ID.FPA 583348. FT.150110	€ 2.518,37;
	21. 11/10/2018 ID.FPA 580448. FT.150109	€ 1.849,89;
	22. 11/10/2018 ID.FPA 575221. FT.150108	€ 1.811,06;
	23. 19/09/2018 ID.FPA 560873. FT.150094	€ 722,05;
	24. 19/09/2018 ID.FPA 572105. FT.150106	€ 1.191,20;
	25. 19/09/2018 ID.FPA 548099. FT.150089	€ 2.172,90;
	26. 26 19/09/2018 ID.FPA 548104. FT.150099	€ 1.977,00;
	27. 19/09/2018 ID.FPA 565552. FT.150098	€ 1.690,55;
	28. 19/09/2018 ID.FPA 548098. FT.150103	€ 1.114,22;
	29. 19/09/2018 ID.FPA 548095. FT.150100	€ 1.902,33;
	30. 30 04/09/2018 ID.FPA 539714. FT.150092	€ 2.241,53;
	31. 04/09/2018 ID.FPA 533042. FT.150088	€ 1.925,00;
	32. 24 32 04/09/2018 ID.FPA 533063. FT.150086	€ 705,11;
	33. 14/08/2018 ID.FPA 511341. FT.150081	€ 2.977,00;
	34. 14/08/2018 ID.FPA 508874. FT.150079	€ 1.296,80;
	35. 13/08/2018 ID.FPA 518092. FT.150083	€ 2.074,31;
	36. 13/08/2018 NON INDICATA	€ 2.175,30;
	37. 06/08/2018 ID.FPA 493433. FT.150068	€ 1.398,40;
	38. 38 06/08/2018 ID.FPA 498669. FT.150067	€ 799,00;
	11	

	64. 12/06/2018 ID.FPA 450981. FT.159028	€ 5.168,40;
	65. 12/06/2018 ID.FPA 447952. FT.150026	€ 11.361,68
	66. 12/06/2018 ID.FPA 453590. FT.150031	€ 4.475,30
	67. 28/05/2018 ID.FPA 439738. FT.150025	€ 12.911,27;
	68. 21/05/2018 ID.FPA 435298. FT.150023	€ 3.624,06;
	69. 14/05/2018 ID.FPA 435296. FT.150021	€ 14.263,38;
	70. 04/05/2018 ID.FPA 424475. FT.150019	€ 15.414,99;
	71. 30/04/2018 ID.FPA 410746. FT.150017	€12.638,47;
	72. 30/04/2018 ID.FPA 410747. FT.150016	€ 13.647,49;
	73. 26/03/2018 ID.FPA 384629. FT.150012	€ 12.805,89;
	74. 26/03/2018 ID.FPA 390550. FT.150013	€ 6.981,53;
	75. 14/03/2018 ID.FPA 368660. FT.150010	€ 5.940,12;
	76. 08/03/2018 ID.FPA 363513. FT.150009	€ 17.673,05;
	77. 26/02/2018 ID.FPA 355183. FT.150005	€ 15.663,59;
	78. 19/02/2018 ID.FPA 345261. FT.150002	€ 3.848,01;
	79. 25/01/2018 ID.FPA 323475. FT.150052	€ 9.733,90;
	80. 22/01/2018 ID.FPA 311322. FT.150050	€ 18.293,70;
	81. 18/12/2019 ID.FPA 1060495. FT.FPA 150098/19	€ 1.516,88;
	82. 18/12/2019 ID.FPA 1060712. FT.FPA 150099/19	€ 1.991,76;
	83. 13/12/2019 ID.FPA 1057050. FT.FPA 150097/19	€ 2.247,77;
	84. 13/12/2019 ID.FPA 1054292. FT.FPA 150096/19	€ 1.967,06;
	85. 13/12/2019 ID.FPA 1052358. FT.FPA 150095/19	€ 1.349,19;
	86. 13/12/2019 ID.FPA 1051107. FT.FPA 150094/19	€ 1.419,94;
	87. 13/12/2019 ID.FPA 1049042. FT.FPA 150093/19	€ 2.400,90;
	88. 13/12/2019 ID.FPA 1045997. FT.FPA 150091/19	€ 2.251,41;
	13	

	89. 06/12/2019 ID.FPA 1039155. FT.FPA 150089/19	€ 1.883,83;
	90. 06/12/2019 ID.FPA 1032356. FT.FPA 150088/19	€ 2.360,88;
	91. 06/12/2019 ID.FPA 1043742. FT.FPA 150090/19	€ 2.329,83;
	92. 06/12/2019 ID.FPA 1027405. FT.FPA 150087/19	€ 2.031,51;
	93. 19/11/2019 ID.FPA 1024498. FT.FPA 150086/19	€ 1.757,70;
	94. 19/11/2019 ID.FPA 1018667. FT.FPA 150085/19	€ 2.120,32;
	95. 19/11/2019 ID.FPA 1011708. FT.FPA 150084/19	€ 2.765,70;
	96. 25/10/2019 ID.FPA 976469. FT.FPA 150081/19	€ 956,61;
	97. 16/10/2019 ID.FPA 955726. FT.FPA 150079/19	€ 5.342,16;
	98. 04/10/2019 ID.FPA 949536. FT.FPA 150078/19	€ 8.880,85;
	99. 17/09/2019 ID.FPA 944105. FT.FPA 150076/19	€ 10.127,19;
	100. 05/09/2019 ID.FPA 908605. FT.FPA 150074/19	€ 9.364,21;
	101. 31/07/2019 ID.FPA 890746. FT.FPA 150072/19	€ 5.589,51;
	102. 22/07/2019 ID.FPA 873246. FT.FPA 15063/19	€ 8.010,36
	103. 22/07/2019 ID.FPA 882654. FT.FPA 150071/19	€ 7.806,50;
	104. 11/07/2019 ID.FPA 871856. FT.FPA 150069/19	€ 13.318,50;
	105. 11/07/2019 ID.FPA 862982. FT.FPA 150065/19	€ 9.423,43;
	106. 26/06/2019 ID.FPA 846339. FT.FPA 150062/19	€ 9.962,10;
	107. 14/06/2019 ID.FPA 840258. FT.FPA 150061/19	€ 13.953,93;
	108. 14/06/2019 ID.FPA 834304. FT.FPA 150060/19	€ 12.189,20;
	109. 14/06/2019 ID.FPA 829140. FT.FPA 150059/19	€ 15.466,56;
	110. 29/05/2019 ID.FPA 819284. FT.FPA 150055/19	€ 4.582,00;
	111. 29/05/2019 ID.FPA 825032. FT.FPA 150057/19	€ 13.026,50;
	112. 16/05/2019 ID.FPA 802434. FT.FPA 150046/19	€ 8.597,70;
	113. 16/05/2019 ID.FPA 804988. FT.FPA 150048/19	€ 5.574,00;

	139. 26/02/2019 ID.FPA 747674. FT.150029	€ 7.437,00;
	140. 26/02/2019 ID.FPA 749125. FT.150030	€ 4.825,67;
	141. 26/02/2019 ID.FPA 730855. FT.150016	€ 6.532,40;
	142. 26/02/2019 ID.FPA 737739. FT.150019	€ 3.973,00;
	143. 26/02/2019 ID.FPA 738106. FT.150020	€ 9.366,00;
	144. 26/02/2019 ID.FPA 738108. FT.150022	€ 6.172,00;
	145. 26/02/2019 ID.FPA 744223. FT.150026	€ 3.261,90;
	146. 11/02/2019 ID.FPA 721967. FT.150010	€ 15.863,50;
	147. 11/02/2019 ID.FPA 720921. FT.150009	€ 9.430,90;
	148. 11/02/2019 ID.FPA 723618. FT.150011	€ 7.356,00;
	149. 11/02/2019 ID.FPA 725756. FT.150013	€ 15.465,00;
	150. 11/02/2019 ID.FPA 727010. FT.150014	€ 3.755,00;
	151. 11/02/2019 ID.FPA 719752. FT.15006	€ 9.788,00;
	152. 04/02/2019 ID.FPA 717068. FT.150007	€ 12.946,54;
	153. 04/02/2019 ID.FPA 714778. FT.150005	€ 11.098,90;
	154. 04/02/2019 ID.FPA 715531. FT.150004	€ 13.456,90;
	155. 04/02/2019 ID.FPA 710970. FT.150003	€ 15.832,00;
	156. 04/02/2019 ID.FPA 710497. FT.150002	€ 14.346,00;
	157. 04/02/2019 ID.FPA 710425. FT.150001	€ 17.376,00;
	158. 04/02/2019 ID.FPA 718801. FT.150008	€ 11.539,20;
	159. 18/01/2019 ID.FPA 707051. FT.150149	€ 4.292,11;
	160. 18/01/2019 ID.FPA 694196. FT.150147	€ 3.114,64;
	161. 18/01/2019 ID.FPA 694198. FT.1500146	€ 5.843,59;
	162. 11/01/2019 ID.FPA 674970. FT.150143	€ 5.039,44;
	163. 11/01/2019 ID.FPA 688298. FT.150144	€ 4.585,87.
	16	

TOTALE 939.147,57

L'esame dei dati contabili inviati alla CONSAP dalla mandataria Banca Intesa San Paolo, concernenti i bonifici periodicamente effettuati in favore della "Computer World s.r.l.", in correlazione alle fatture da essa presentate per ottenere i rimborsi riferiti ai "bonus cultura" accettati, ha consentito di quantificare l'esatto ammontare delle somme indebitamente percepite dalla società e dalle persone fisiche che per la stessa hanno agito a danno dell'Erario; tali rimborsi sono stati corrisposti nell'arco temporale compreso tra il 22/1/2018 e il 18/12/2019.

VII. A tale voce di danno patrimoniale deve aggiungersi, secondo la Procura, quella del **danno da disservizio**, cagionato dai convenuti Brunori ed Amendola, che con le loro condotte illecite hanno inciso negativamente sull'attuazione del programma elaborato dal legislatore, alla cui realizzazione erano stati chiamati a partecipare, a seguito, dapprima, del positivo accreditamento della ditta da essi gestita quale fornitrice ai neo-diciottenni dei prodotti acquistabili con il "bonus cultura" e, successivamente, mediante l'accettazione dei bonus in questione per gli acquisti effettuati dai giovani destinatari del beneficio.

In tale contesto, le condotte illecite dei convenuti hanno, dunque, determinato uno sviamento dalle finalità prefissate delle risorse pubbliche stanziare dal legislatore, che, essendo state distratte, non hanno prodotto i preventivati vantaggi per la collettività (favorire l'accostamento dei neo-diciottenni alla fruizione dei beni e dei valori

culturali, secondo le modalità stabilite).

Tale voce di danno è stata quantificata dalla Procura, in via equitativa, nella misura di € 10.000,00.

VIII. Infine, secondo la Procura, le condotte dei convenuti sopra descritte avrebbero determinato una **lesione all'immagine** del Ministero della Cultura, al quale essi erano legati, all'epoca dei fatti, da un rapporto di servizio.

In proposito, il P.M. ha evidenziato che tale vicenda aveva avuto una significativa risonanza mediatica.

Pertanto, sulla base degli indicatori di natura oggettiva (gravità dei comportamenti illeciti e penalmente sanzionati e loro reiterazione), soggettiva (compartecipazione in maniera infedele dei convenuti alla realizzazione del programma prefissato dalla P.A.) e sociale (*clamor fori*, che avrebbe arrecato rilevante discredito all'Amministrazione), tale voce di danno è stata quantificata dal P.M., in via equitativa, nella misura di € 10.000,00.

IX. L'entità dei danni complessivamente subiti dal Ministero della Cultura ammonterebbe dunque, secondo il P.M., ad € 959.147,57, somma da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali, da addebitarsi, in solido tra loro, a Brunori Guerrina e ad Amendola Alessandro.

X. La Brunori e l'Amendola non si sono costituiti in giudizio e, dunque, non hanno addotto alcuna tesi difensiva a confutazione delle contestazioni loro mosse dalla Procura.

XI. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero, riportandosi

integralmente a quanto esposto nell'atto di citazione, ha chiesto che, previa declaratoria di contumacia dei convenuti, siano accolte le conclusioni ivi formulate.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della sussistenza della responsabilità amministrativa in capo a Brunori Guerrina, in qualità di legale rappresentante, amministratrice unica, socia e liquidatrice della cessata "Computer World S.r.l.", e ad Amendola Alessandro, in qualità di socio e amministratore di fatto della suddetta ditta, per aver essi indebitamente percepito risorse pubbliche stanziare dall'art. 1, comma 979, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) nonché dall'art. 1, comma 626, della L. n. 232/2016 e successive integrazioni ed erogate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (ora Ministero della Cultura).

2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti Brunori Guerrina e Amendola Alessandro, che, pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio.

3. In via pregiudiziale, va poi, d'ufficio, esaminata la questione concernente la sussistenza della giurisdizione di questa Corte.

In linea generale, va rammentato che, base al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, *"la concessione di finanziamenti, contributi ed altre agevolazioni economiche ad un soggetto privato per l'attuazione di progetti, nell'ambito di programmi che l'Ente pubblico si propone di realizzare, determina l'instaurazione con il medesimo di un rapporto di servizio in senso*

lato, in ragione dell'obbligo, per il soggetto esterno inserito nell'iter procedimentale dell'attività amministrativa, di operare in conformità ai fini pubblici al cui conseguimento il finanziamento è preordinato e nel rigoroso rispetto delle regole stabilite", con conseguente sussistenza della giurisdizione del Giudice contabile nei casi d'indebita percezione e/o d'illecita distrazione dei finanziamenti e dei contributi pubblici percepiti (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU., sentenze nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016, 7009/2020; ordinanze nn. 3100/2022, 8336/2022, 15983/2022).

In tale contesto, il beneficiario del finanziamento, del contributo o di altra agevolazione resta, infatti, vincolato alla realizzazione dell'obiettivo prefissato dalla P.A., assumendo, nell'ambito di un rapporto di servizio non organico bensì funzionale, il ruolo di compartecipe, anche solo di mero fatto, dell'attività del soggetto pubblico erogatore del contributo, volto al perseguimento di uno specifico interesse pubblico.

Pertanto, non v'è dubbio che la sussistenza di "finanziamenti di scopo" stanziati dal legislatore e il loro inserimento in programmi d'intervento approvati dalla P.A. determinano l'insorgenza della giurisdizione del Giudice contabile, a cui compete, nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa azionato dalla Procura, la verifica della loro legittima percezione da parti di soggetti che ne abbiano effettivamente diritto nonché del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in conformità alle regole imposte dalla normativa di settore.

Ne consegue che la percezione di finanziamenti, contributi ed altre agevolazioni, sulla base di false dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, e/o il loro utilizzo in difformità dai fini previsti od in violazione delle modalità prestabilite dalla P.A. configurano ipotesi di danno erariale, che rientrano nel perimetro della giurisdizione della Corte dei conti.

D'altronde, i convenuti non hanno sollevato eccezioni in proposito, non essendosi costituiti in giudizio.

4. Nel merito, l'azione risarcitoria proposta dalla Procura avverso la Brunori e l'Amendola risulta giuridicamente fondata e va, quindi, accolta nei termini di seguito esposti.

4.1. Osserva il Collegio che l'art. 1, comma 980, della L. n. 208/2015 (Legge di Bilancio per il 2016) aveva previsto che, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale, i quali avessero compiuto i 18 anni di età nell'anno di competenza, fosse assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una carta elettronica; tale carta, dell'importo nominale massimo di € 500,00, avrebbe potuto essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di: biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; musica registrata digitale; per la frequenza di corsi di musica, di corsi di teatro, di corsi di lingua straniera; per acquisti di prodotti dell'editoria audiovisiva.

L'erogazione di tale beneficio era stata poi sostanzialmente prorogata

per l'anno 2017, per effetto dell'art. 1, comma 626, della L. n. 232/2016, e per l'anno 2018, per effetto dell'art. 7 del D.L. n. 91/2018, convertito in L. 108/2018.

Il meccanismo approntato per consentire l'utilizzo della carta elettronica ai diciottenni fruitori del bonus prevedeva, tra l'altro, che venisse predisposto un sistema di registrazione in apposito elenco, consultabile su piattaforma informatica appositamente dedicata, degli esercizi commerciali e degli altri operatori ed intermediari interessati a fornire i suddetti beni e servizi, che, quindi, si obbligavano ad accettare il "buono spesa" presentato dal giovane e che avrebbero poi potuto ottenere il rimborso del prezzo di quanto dal medesimo acquistato, mediante emissione di fattura intestata al Ministero della Cultura.

In coerenza con le finalità sottese all'introduzione del beneficio in questione, le norme regolamentari attuative avevano espressamente ribadito la possibilità di utilizzo del bonus esclusivamente per l'acquisto delle categorie di beni e servizi sopra elencati.

Peraltro, nell'ambito della procedura di accreditamento degli intermediari, interessati all'inserimento nell'elenco degli esercenti autorizzati all'accettazione dei "buoni spesa", era espressamente prevista la presentazione di una dichiarazione, secondo cui "i buoni spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti" (cfr. art. 7, comma 2, del D.P.C.M. n. 187/2016).

4.2. Illustrato il quadro normativo di riferimento, il Collegio ritiene che siano plurimi e convergenti gli elementi offerti dalla Procura per

affermare la sussistenza della responsabilità amministrativa a carico dei convenuti Brunori ed Amendola nell'ambito della vicenda in esame.

Va, peraltro, rammentato che con sentenza n. 224/2021, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Ancona all'esito di giudizio con rito abbreviato, confermata dalla Corte di Appello di Ancona con sentenza n. 1452/2023 (divenuta irrevocabile il 5/3/2024, per effetto della dichiarazione d'inammissibilità del ricorso in Cassazione), l'Amendola, socio ed amministratore di fatto della "Computer World s.r.l.", è stato definitivamente condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 316-ter del c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche).

Considerato, dunque, che i comportamenti illeciti tenuti dall'Amendola a danno del Ministero della Cultura sono stati accertati nell'ambito di un procedimento penale, che è stato definito con sentenza di condanna passata in giudicato, assume valenza dirimente l'efficacia, ai sensi dell'art. 651, comma 2, del c.p.p., nel presente giudizio di responsabilità amministrativa di tale sentenza, per quanto concerne sia l'accertamento della sussistenza dei fatti illeciti, sia la dichiarazione della loro rilevanza sotto il profilo penale, sia l'affermazione che l'imputato li abbia commessi.

Per quanto riguarda la Brunori, il Collegio osserva che la sentenza n. 225/2021 di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., pur non avendo efficacia di giudicato nel presente giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale,

è, comunque, equiparata ad una pronuncia di condanna.

In proposito, deve evidenziarsi che la recente modifica dell'art. 445, comma 1-bis, del c.p.p. (disposta nell'ambito della cosiddetta "riforma Cartabia") ha avuto tra i propri obiettivi quello di limitare gli effetti extra penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nonché quello di evitare che essa possa assumere efficacia probatoria *ex se* nel giudizio di responsabilità amministrativa.

Ciò, tuttavia, non comporta affatto la conseguenza che nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale il Giudice contabile non possa autonomamente valutare, ai fini della formazione del proprio libero convincimento, gli elementi probatori acquisiti nell'ambito di altri procedimenti, ivi compreso quello penale.

Com'è noto, il legislatore ha, infatti, previsto un regime di "circolazione" degli elementi probatori tra i vari procedimenti (penale, civile, amministrativo e contabile), finalizzato, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, a non far disperdere gli esiti delle attività istruttorie svolte nei vari plessi giudiziari, disciplinando, altresì, la loro valenza a seconda del grado di accertamento raggiunto.

Pertanto, se è vero che, a seguito del novellato art. 445, comma 1-bis, del c.p.p., la sentenza di patteggiamento non ha efficacia diretta nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile sotto i profili del "giudicato" e dell'intrinseca valenza probatoria, rimane pienamente valutabile dalla Corte dei conti il materiale probatorio raccolto nell'ambito del procedimento penale (cfr., *ex multis*, Corte dei conti,

Sezione d'Appello per la Regione siciliana, sent. n. 2/2024; Sez. Marche, sent. n. 19/2023; Sez. II d'Appello, sent. n. 240/2024).

Peraltro, tale conclusione s'inserisce perfettamente nel solco della consolidata giurisprudenza contabile, *"secondo cui la sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., pur non potendosi tecnicamente configurare come una pronuncia di condanna, non preclude al giudice di merito di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti storici su cui si fonda l'imputazione per responsabilità, potendo, altresì, la stessa sentenza costituire uno degli indizi sui quali il giudice contabile può fondare il proprio convincimento"* (cfr. Corte conti, Sez. II d'Appello, sent. n. 16/2024 e precedenti giurisprudenziali ivi richiamati; Sez. I d'Appello, sent. n. 25/2023, nonché questa Sezione giurisdizionale per le Marche, sentenza n. 148/2025).

4.3 Orbene, dalla disamina del materiale probatorio acquisito nell'ambito del procedimento penale e degli ulteriori elementi forniti dalla Procura regionale di questa Corte emerge chiaramente l'antigiuridicità dei comportamenti tenuti dalla Brunori e dall'Amendola (quest'ultimo già condannato in sede penale con sentenza passata in giudicato), che hanno cagionato ingenti danni al Ministero della Cultura.

Infatti, nonostante quanto formalmente dichiarato alla P.A. dalla "Computer World s.r.l." (di cui erano amministratori, di diritto o di fatto, la Brunori e l'Amendola) per ottenere i previsti rimborsi, i beni venduti ai neo-diciottenni assegnatari del "bonus cultura" non consistevano affatto in "musica registrata digitale" bensì in altri

prodotti, non ricompresi nell'elenco prestabilito.

D'altro canto, la "Computer World s.r.l." non avrebbe potuto vendere "musica registrata digitale", non avendone la materiale disponibilità, come riscontrato dalla stessa Guardia di Finanza, che non ha rinvenuto nella contabilità aziendale alcuna fattura concernente l'acquisto di prodotti di tal genere.

Appare, dunque, evidente che la "Computer World s.r.l.", tramite le persone fisiche che per essa hanno agito (gli odierni convenuti Brunori e Amendola), ha fraudolentemente approfittato della posizione di intermediaria e compartecipe dell'attuazione di un programma d'interesse pubblico varato dal Ministero della Cultura, vanificandone gli obiettivi stabiliti e distraendo le relative risorse finanziarie, al fine di conseguire illeciti profitti con correlativi danni per l'Erario.

Ciò trova conferma nelle dichiarazioni rese dai giovani acquirenti, da cui emerge l'esistenza di un vero e proprio disegno fraudolento, attuato dalla Brunori e dall'Amendola, i quali:

hanno consentito ai fruitori del "bonus cultura" di utilizzarlo per l'acquisto generalizzato di prodotti presenti nell'esercizio commerciale da essi gestito, tra cui apparecchi informatici e tecnologici (computer, telefoni cellulari, tablet, telecamere ecc.), che, invece, non erano contemplati dalla previsione normativa;

hanno rendicontato, ai fini dei rimborsi in loro favore da parte del Ministero, l'accettazione di numerosissimi bonus, che erano stati utilizzati, in realtà, per l'acquisto di prodotti non consentiti dalla normativa in materia, dichiarando falsamente di aver venduto

“musica registrata digitale”;

hanno così percepito indebitamente cospicui rimborsi erogati dall’Amministrazione, conseguendo illeciti profitti.

In proposito, ad ulteriore conferma della sussistenza di comportamenti dolosi tenuti dalla Brunori e dall’Amendola a danno dell’Erario, va sottolineata la chiarezza del quadro normativo e regolamentare di riferimento, che non lasciava spazio a dubbi od a perplessità interpretative in ordine alla circostanza che il “bonus cultura”, in coerenza con le specifiche finalità prestabilite dal legislatore, potesse essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di determinati beni e servizi; conseguentemente, i rimborsi potevano essere chiesti dalla ditta fornitrice solamente in relazione alla vendita ai fruitori dei “bonus cultura” dei prodotti espressamente menzionati negli appositi elenchi.

5. Sulla base di tali elementi, il Collegio rileva che indubbiamente le condotte illecite tenute dalla Brunori e dall’Amendola hanno cagionato un ingente danno patrimoniale allo Stato, ammontante a complessivi € 939.147,57, come risulta dalla documentazione trasmessa dalla CONSAP (concessionaria incaricata dal Ministero della Cultura per gli adempimenti inerenti alla gestione dei “bonus cultura” in favore dei neo-diciottenni), somma corrispondente ai rimborsi erogati alla “Computer World s.r.l.”, a fronte delle fatture da essa emesse per la vendita ai fruitori del “bonus” di beni, formalmente indicati come “musica registrata digitale”, che, in realtà, non erano contemplati tra quelli previsti dalla normativa in materia

(v., in proposito, il prospetto riepilogativo riportato nell'atto di citazione e nella "parte in fatto" della presente sentenza).

6. Il Collegio giudicante reputa giuridicamente fondata anche la domanda proposta dalla Procura nei confronti dei convenuti per il risarcimento del danno da disservizio.

Com'è noto, la giurisprudenza contabile ricomprende in tale voce di danno varie tipologie di condotte illecite, idonee ad incidere negativamente sull'andamento dell'azione amministrativa in termini quantitativi, qualitativi o di efficienza ed efficacia.

Orbene, il Collegio ritiene che le condotte illecite tenute dall'Amendola e dalla Brunori abbiano inciso negativamente sull'attuazione del programma previsto dal legislatore, alla cui realizzazione la "Computer World s.r.l.", da essi gestita, era stata chiamata a partecipare, a seguito, dapprima, del suo positivo accreditamento quale ditta fornitrice ai neo-diciottenni dei prodotti acquistabili con il "bonus cultura" e, successivamente, mediante l'accettazione dei bonus in questione per gli acquisti effettuati dai giovani destinatari del beneficio.

In tale contesto, le condotte fraudolente dei convenuti hanno, dunque, determinato uno sviamento dalle finalità perseguite dalla legge delle risorse pubbliche stanziare, che, essendo state distratte, non hanno prodotto i preventivati vantaggi per la collettività (favorire l'accostamento dei neo-diciottenni alla fruizione dei beni e dei valori culturali, secondo le modalità stabilite).

Peraltro, appare evidente che ciò assume una gravità ancora

maggiore, ove si consideri che essi, consentendo ai neo-diciottenni di utilizzare i bonus in maniera generalizzata per l'acquisto dei vari prodotti in vendita nel loro negozio, ivi compresi quelli non menzionati negli elenchi appositamente predisposti dall'Amministrazione, hanno, altresì, impropriamente approfittato del beneficio, messo a disposizione dei giovani dal legislatore, per accaparrarsi la clientela, operando in concorrenza sleale con gli altri esercenti commerciali rispettosi della normativa e, quindi, cagionando anche una distorsione nell'andamento del mercato locale. Come prospettato dal P.M., l'ammontare di tale voce di danno può essere quantificato, in via equitativa, nella misura di € 10.000,00.

7. Resta da esaminare l'ulteriore voce di danno che, secondo la Procura, consisterebbe nella lesione dell'immagine della P.A. e, in particolare, del Ministero della Cultura, che sarebbe derivata dai comportamenti penalmente sanzionati tenuti dalla Brunori e dall'Amendola.

Orbene, questa Corte ritiene che tale domanda risarcitoria non sia meritevole di accoglimento, non essendo ragionevolmente ravvisabile né tantomeno concretamente provata un'effettiva lesione dell'immagine della P.A., che possa essere derivata dai comportamenti egoistici tenuti dalla Brunori e dall'Amendola, soggetti estranei all'apparato organizzativo dello Stato (anche se occasionalmente ad esso legati da un rapporto di servizio meramente funzionale), i quali hanno fraudolentemente operato per lucrare indebitamente risorse pubbliche.

In altri termini, considerato che il danno all'immagine della P.A. consiste essenzialmente nella lesione di beni immateriali, quali il prestigio e la reputazione dell'Ente pubblico, e che tale lesione dev'essere suscettibile d'incidere immediatamente sul rapporto di "*affectio societatis*", vale a dire sul livello di fiducia che i cittadini ripongono nelle pubbliche Istituzioni e nel loro operato, non è dato comprendere come i comportamenti egoistici, sopra dettagliamente descritti, tenuti dalla Brunori e dall'Amendola, soggetti privati, possano aver determinato un'effettiva minorazione dell'onorabilità e della credibilità dello Stato dinanzi alla collettività.

8. Conclusivamente, il Collegio giudicante ritiene che i convenuti Brunori Guerrina ed Amendola Alessandro debbano essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del Ministero della Cultura del complessivo importo di € 949.147,57, corrispondente alla somma delle voci di danno patrimoniale in senso stretto (€ 939.147,57) e di danno da disservizio (€ 10.000,00), con l'aggiunta di rivalutazione monetaria ed interessi legali.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico delle parti condannate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

Brunori Guerrina (in qualità di legale rappresentante, amministratrice

unica, socia e liquidatrice della cessata “Computer World S.r.l.”, P. IVA 02728000429, già con sede in Jesi, via Guerri, n. 3), ed **Amendola Alessandro** (in qualità di socio e amministratore di fatto della medesima ditta) al pagamento, in solido tra loro, in favore del Ministero della Cultura della somma di € 949.147,57.

Tale importo dovrà essere maggiorato di rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalle date dei rimborsi effettuati dal Ministero della Cultura in favore della “Computer World s.r.l.” e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma così rivalutata.

La domanda proposta dalla Procura per il risarcimento del danno all'immagine della P.A. viene respinta.

I suddetti convenuti vengono, altresì, condannati alla rifusione in favore dello Stato delle spese di giudizio, liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Guido Petrigli

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 2.12.2025.

Il funzionario amministrativo
dott.ssa Milena Posanzini
(f.to digitalmente)